

# Tra Cassa e Equitalia, rischia l' iscritto

TANIA STEFANUTTO

La querelle iniziata nei mesi scorsi dalla Cassa nazionale dei dottori **commercialisti** contro la definizione agevolata ha trovato il suo apice nelle lettere inviate in questi giorni agli iscritti che hanno aderito alla cd. «rottamazione». La scelta è quindi in mano all' iscritto: non aderire alla rottamazione e pagare il vecchio ruolo, aderire e adire l' autorità giudiziaria per il riconoscimento dell' annualità. Vediamo nello specifico entrambe le posizioni. La posizione della Cassa, manifestata da ultimo nella lettera, è incentrata non sulla possibilità di «rottamare» i ruoli (solo le sanzioni e gli interessi in cartella), ma sull'«autonomia gestionale, organizzativa e contabile garantita ex lege». La Cassa pone l'accento sulla propria autonomia, temendo che questo sia il primo atto di una progressiva «nazionalizzazione», e sulla «potenziale» incompetenza del legislatore nel definire d' imperio la sorte di quota parte delle entrate della stessa; di contro Equitalia ha ritenuto di accogliere le istanze degli iscritti sulla base del dettato normativo di riferimento: l' art. 6 dl 193/2016 conv. con mod. L. 225/2016. Quest' ultima norma individua in «tutti» i ruoli «affidati all' agente» l' oggetto della definizione, con una preclusione specifica per i soli ruoli di cui al comma 10 (elenco tassativo che esclude le sanzioni «non tributarie e non previdenziali»). È quindi chiaro che il ruolo sia tout-court rottamabile. La Cassa, avendo scelto quale sistema della riscossione non spontanea l' affidamento del ruolo all' Agente, si trova però, in questa fase, sottoposta alla normativa di riferimento: l' iscritto, una volta a ruolo il proprio debito, non ha più rapporti diretti con la Cassa né può alla stessa rivolgersi per il pagamento (cfr. art. 22 comma 5 Regolamento Unitario Cnpadc) o per eventuali rateazioni, atti di competenza esclusiva dell' Agente. È fuor di dubbio che la Cassa sia «vittima» della scelta di delegare la riscossione ad Equitalia (scelta e non obbligo così come previsto dall' art. 20 comma 4 del citato Regolamento), chiamata ad applicare, senza possibilità di arbitrio, la norma in oggetto. Il braccio di ferro tra i due Enti



penalizza in maniera netta solo l' iscritto: Equitalia ammette il soggetto alla rottamazione e, per effetto dell' integrale pagamento del contributo e dell' aggio, «discarica» il ruolo; la Cassa, di contro, non riconosce l' annualità per insufficienza di versamento degli accessori (leggasi sanzioni ed interessi). Il debitore (l' iscritto) sarà così liberato verso Equitalia, ma verso l' Ente? Di fatto con il discarico il ruolo verrà estinto e l' Agente non avrà più nulla a pretendere dall' iscritto. L' art. 6 prevede che «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni»: vista la portata generale della norma risulta di tutta evidenza che per le sanzioni si abbia anche l' estinzione delle stesse, in una sorta di impropria «remissione in termine per l' adempimento» (una sorta di «ora per allora»). Diversamente sarebbe possibile, per ogni ente impositore, rimettere un nuovo ruolo solo per le sanzioni, vanificando l' istituto. La posizione dell' Ente a questo punto è intaccata se viene meno il credito: qui il sistema va in crash. La Cassa ritiene questo il punto nodale: l' ingerenza del legislatore nella determinazione delle proprie entrate. In linea di principio il concetto espresso dai vertici della Cndapc è condivisibile, ma in punto di diritto è privo di efficacia sia nei confronti dell' iscritto che di Equitalia, la quale deve dar corso all' adesione al ricorrere dei presupposti di legge (art. 6 dl 193/2016). All' iscritto però, in caso di definizione agevolata, non verrà riconosciuta, ai fini pensionistici, l' intera annualità. Dovrà, quindi, invocare l' intervento di un giudice affinché sia definito se il legislatore abbia travalicato i propri limiti, se il debito sia solo parzialmente estinto o se la scelta di affidarsi all' Agente abbia la conseguenza di aver minato parte dell' autonomia della Cassa. Allo stato la disapplicazione della norma non è consentita, sarà lasciata alla volontà del singolo non aderire, pur avendone diritto, e pagare il ruolo intero, o «rottamare» e intraprendere la via del Tribunale.